ASLCagliari

Delibera n. 1034
del - 3 SET. 2009

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA N. 1047/2009 E DELLA CONSEGUENTE CADUCAZIONE, INEFFICACIA E/O COMUNQUE CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO CON L'ATI SIRAM S.P.A. (REP. 149/09), PER EFFETTO DELL'INTERVENUTO ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA RELATIVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 722 DEL 11/6/2008. ADOZIONE SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI – PARZIALE RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA DALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 3 SET. 2009,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata;
Direttore Sanitario: Dottor Giuseppe Maria Sechi;

PREMESSO CHE

- la ASL di Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 01/08/2007, disponeva l'indizione di una pubblica gara d'appalto nella forma della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, per l'affidamento triennale dell'appalto multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL di Cagliari;
- con la medesima deliberazione veniva, altresì, approvato, il relativo bando di gara, il capitolato speciale e tutta la restante documentazione di gara, disponendo contestualmente che alla gara fosse data pubblicità nel rispetto delle forme e modalità imposte dall'art. 66 del D.Lgs. 163/2006, mediante pubblicazione del relativo bando nei termini indicati in detta norma;
- con deliberazione n. 1313 del 12/12/2007, poi, scaduto il termine di presentazione delle offerte, veniva nominata la commissione giudicatrice deputata alle operazioni di ammissione e valutazione delle offerte pervenute entro il termine di presentazione delle stesse, fissato per il giorno 5/10/2007.
- tale commissione procedeva alle operazioni di gara e concludeva i propri lavori nel corso della mese di marzo del 2008, rimettendo gli atti di gara e i propri verbali alla stazione appaltante;
- nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria formata dalla commissione all'esito delle operazioni di gara, come trascritta nel verbale n. 3 in data 4/03/2008, l'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicataria provvisoria della gara, risultava essere quella proposta dal costituendo raggruppamento formato da Siram S.p.A. (capogruppo/mandataria), CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Studio Archè, per aver conseguito il punteggio di merito più elevato tra i concorrenti (pari a punti 93,00);
- a seguito di ciò questa amministrazione, dopo aver sottoposto la predetta migliore offerta alle verifiche di congruità di cui agli artt. 87 e ssgg. D.Lgs. 163/2006 e verificato come tali verifiche avessero sortito esito positivo,

escludendo la presenza di profili di anomalia dell'offerta stessa, con deliberazione del Direttore Generale n. 722 dell'11/06/2008 approvava le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice ed il relativo esito della gara e, per l'effetto, disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura e l'affidamento dell'appalto in argomento in favore del predetto costituendo raggruppamento tra le imprese Siram S.p.A. (capogruppo/mandataria), CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Studio Archè, per un ribasso del 20,03% sull'importo triennale a base di gara

- in esito al controllo preventivo di legittimità e di merito di cui all'art. 29, comma 1, lettera c) legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, con determinazione n. 453 del 04/07/2008 del competente Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Sistema Informativo dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna la sopra citata deliberazione n. 722 dell'11/06/2008 veniva approvata in quanto esente da vizi ed è, pertanto, divenuta efficace;
- a seguito di ciò con contratto d'appalto in data 30/01/2009, stipulato tra questa Amministrazione e l'aggiudicatario a mezzo atto in forma pubblico amministrativa in pari data, a rogito dell'ufficiale rogante di questa amministrazione, distinto al rep. N. 149/2009, la ASL di Cagliari affidava al raggruppamento sopra indicato, che accettava, l'esecuzione del servizio in argomento alle condizioni risultanti dalla gara;

RILEVATO CHE

- successivamente, con ricorso iscritto al n. 866/2008 REG. RIC, il raggruppamento di imprese costituito da Pirelli Facility Management S.p.A., Tepor S.p.A. e Proger S.p.A., concorrente risultato secondo in graduatoria, impugnava nanti il TAR Sardegna la citata deliberazione di aggiudicazione n. 722 dell'11/06/2008, chiedendo l'annullamento della stessa e di tutti gli atti connessi;
- all'esito del giudizio introdotto da tale ricorso il TAR Sardegna, con sentenza n. 1047 del 26 giugno 2006, che si allega in copia sub A) al presente atto per formarne parte integrante, accoglieva le pretese del ricorrente e, per l'effetto, annullava la delibera del Direttore Generale n. 722 dell'11 giugno 2008, recante l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari al raggruppamento temporaneo d'impresa capeggiato dalla SIRAM S.p.A., nonché tutti gli altri atti connessi impugnati dal ricorrente;
- il Giudice Amministrativo Regionale, in particolare, riconosceva la fondatezza del primo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, rilevando come l'offerta economica formulata dall'aggiudicatario ATI Siram non fosse corredata, nell'ambito delle giustificazioni o chiarimenti prodotti a corredo dell'offerta stessa, della separata indicazione e quantificazione degli oneri di sicurezza compresi nel prezzo offerto, per modo che tale offerta doveva ritenersi invalida perché formulata in violazione del disposto di cui all'art. 87 comma 4 D.Lgs. 63/2006 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa in sede di verifica dell'anomalia;
- avverso tale sentenza ha proposto appello l'ATI Siram S.p.A. nanti il Consiglio di Stato (n. 6071 REG. RIC.), chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia del provvedimento, ma il Giudice d'appello, con ordinanza n. 4386/2009, pronunciata in data 25 agosto 2009 e depositata il successivo 27 agosto, che si allega in copia sub B) al presente atto per formarne parte integrante, ha respinto tale istanza cautelare, osservando in motivazione come l'appello non presenti evidenti profili di fondatezza tenuto

conto, in particolare, come il raggruppamento Siram, nel formulare l'offerta, ha omesso di indicare gli oneri di sicurezza in violazione dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Di talché risulta vieppiù confermata la fondatezza della sentenza del TAR Sardegna n. 1047/2009;

CONSIDERATO - che la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione determina in capo all'amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni e di orientare conseguentemente la sua ulteriore azione in ottemperanza ai principi contenuti nella sentenza, anche prendendo atto e constatando le conseguenze giuridiche che da essa discendono, al fine di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza stessa e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo, emanando tutti i provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita effettivamente perseguito attraverso il giudizio di legittimità (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato 20/02/2009 n. 3070);

RILEVATO che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, questa amministrazione deve prestare ottemperanza e dare esatta ed integrale esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sardegna n. 1047/2009 e che, a tal fine, occorre adottare tutti i seguenti provvedimenti:
1) è necessario prendere atto dell'intervenuto annullamento, in forza della sentenza del TAR Sardegna n. 1047/2009, dell'aggiudicazione dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare della ASl di Cagliari disposta, con la deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 11/06/2008, in favore del raggruppamento Siram Sp.A.;
2) è necessario prendere altresì atto di come l'annullamento di tale aggiudicazione pronunciata dalla sentenza sopra indicata ha comportato, conseguentemente e di per sé, anche la caducazione, la sopravvenuta inefficacia e/o, comunque ed in ogni caso, la cessazione degli effetti del contratto d'appalto per l'affidamento del servizio stipulato tra la ASL Cagliari e l'ATI Siram S.p.A. in data 30/01/2009 con l'atto in forma pubblico amministrativa in pari data, a rogito dell'ufficiale rogante di questa amministrazione, distinto al rep. N. 149/2009, essendo venuto meno, in forza dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'atto finale del procedimento costituente presupposto di efficacia del consenso/volontà dell'amministrazione; in subordine poi, ed in ogni caso, si rileva come tale cessazione degli effetti si sia verificata anche in conseguenza dell'avverarsi, proprio per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione pronunciato dal TAR Sardegna, della corrispondente condizione risolutiva dedotta dalla parti nell'art. 19.9 del contratto d'appalto REP. 149/09;
3) per l'effetto disporre che tale contratto non abbia più esecuzione e/o prosecuzione, in ragione di tale cessazione degli effetti dello stesso, adottando tutti i conseguenti necessari adempimenti, considerando come l'ATI Siram non abbia più titolo ad eseguirlo né questa amministrazione a pretenderne l'esecuzione dal predetto assuntore;
4) sempre in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 1047/2009 e come indicato in parte motiva dalla citata sentenza, è necessario che questa amministrazione riprenda il procedimento di gara dalla fase di aggiudicazione e, pertanto, proceda alla parziale rinnovazione della gara a partire da tale fase e, precisamente, dalla fase di formazione della graduatoria di aggiudicazione tenendo conto:

- di come l'offerta dell'ATI Siram S.p.A. debba essere ritenuta invalida ed esclusa in quanto formulata in violazione del disposto di cui all'art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006;
- che laddove ed a seguito di tale parziale rinnovazione la ricorrente e già seconda in graduatoria ATI Pirelli Facility Management S.p.A. dovesse risultare quale migliore offerente e quindi aggiudicataria provvisoria del contratto, nei suoi confronti si dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge di gara prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 163/2006, in quanto la capogruppo di tale raggruppamento ha assunto *medio tempore* nuova veste, a seguito di fusione per incorporazione;

VISTA la deliberazione n. 1313 del 12 dicembre 2007, con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice composta da:
- presidente: ing. Antonello PORCU, in qualità di Resp.le Servizio Tecnico
- componente: Ing. Mario CONCAS, Professionista Esterno
-componente: Geom. Mario MEDDA, Resp. Tecnico Cantiere Manutenzioni
- segretario: Dott. Emiliano ARCA, Coll. Amm. Prof.le Esperto

CONSIDERATO CHE - al collegio così costituito era stato demandato l'espletamento delle attività di valutazione delle offerte relative e connesse all'aggiudicazione della gara d'appalto in argomento, nonché le funzioni di seggio di gara;
- ai sensi dell'art. 84 comma 12 D.Lgs. 163/2006, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione e, quindi, occorre provvedere alla riconvocazione della medesima commissione nominata con la deliberazione n. 1313/2007 sopra indicata;
- peraltro, successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione e, precisamente, in data 22/10/2008, è purtroppo deceduto l'Ing. Antonello Porcu; il predetto Dirigente rivestiva, in tale procedura, le funzioni di componente della commissione di gara anche in qualità di Presidente della stessa, nonché di responsabile unico del procedimento di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che a seguito di ciò ed al fine di consentire la riconvocazione della commissione e la parziale rinnovazione delle operazioni di gara è necessario:
- procedere alla sostituzione dell'Ing. Antonello Porcu in seno alla predetta commissione, al fine reintegrare la composizione del collegio già nominato con la deliberazione n. 1313 del 12 dicembre 2007 e garantire, in tal modo, nel rispetto del principio di continuità e collegialità delle operazioni della Commissione, la riapertura delle operazioni di gara, per evidenti ragioni di buon andamento, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- a tal riguardo appare opportuno reintegrare la composizione della Commissione di gara costituita con la deliberazione n. 1313 del 12 dicembre 2007 sostituendo l'Ing. Antonello Porcu con l'Ing. Massimo Masia, Dirigente tecnico dell'Azienda ed attuale Responsabile della struttura complessa Patrimonio e Servizi Tecnici (già Servizio Tecnico), precisando come detto sostituto assumerà e svolgerà le medesime funzioni di componente del collegio in parola anche con funzioni di Presidente già svolte dal componente sostituito. L'Ing. Masia risulta, difatti, in possesso di qualità professionali ed esperienza analoghe all'ing. Antonello Porcu e svolge, attualmente, le

medesime funzioni, per modo che appare il soggetto più idoneo a garantire la continuità delle operazioni della Commissione e la ripresa e conclusione di tali operazioni a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione
- non vi è, invece, necessità di disporre, la sostituzione del responsabile del procedimento, in quanto tale adempimento è stato già espletato con altra deliberazione del Direttore Generale n. 1599 del 4/12/2008 alla quale si rinvia, con la quale si è disposto, tra l'altro, la sostituzione dell'Ing. Antonello Porcu, sempre con l'Ing. Massimo Masia, nell'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento per l'affidamento dell' appalto multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare della ASI di Cagliari ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006

VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

1) Di prestare ottemperanza e dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 1047/2009 del 13/5-26/6 2009 allegata in copia al presente atto sub A) ed, a tal fine, di provvedere come indicato nei capi che seguono;
2) Di prendere atto dell'intervenuto annullamento, per effetto ed in forza della pronuncia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 1047/2009 citata, dell'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento Siram Sp.A. dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare della ASI di Cagliari, disposta con la deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 11/06/2008;
3) Di prendere, altresì, atto della conseguente caducazione, sopravvenuta inefficacia e/o, comunque ed in ogni caso, della cessazione degli effetti del contratto d'appalto per l'affidamento del servizio sopra indicato stipulato tra la ASL Cagliari e l'ATI Siram S.p.A. in data 30/01/2009, con l'atto in forma pubblico amministrativa in pari data a rogito dell'ufficiale rogante di questa amministrazione REP. n. 149/2009;
4) Di disporre, per l'effetto, che tale contratto non abbia più esecuzione e/o prosecuzione, in ragione di tale cessazione degli effetti dello stesso, adottando tutti i conseguenti necessari adempimenti, considerato come l'ATI Siram non abbia più titolo ad eseguirlo né questa amministrazione a pretenderne l'adempimento ed, a tal fine, dà mandato al responsabile del procedimento di adottare tutti i conseguenti ed eventualmente necessari adempimenti, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario decaduto ATI Siram S.p.A.;
5) sempre in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 1047/2009 e come indicato nella motivazione della citata sentenza
   - di procedere alla parziale rinnovazione della procedura di gara per l'affidamento triennale dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare della ASI di Cagliari dalla fase di aggiudicazione e, precisamente, dalla fase di formazione della graduatoria di aggiudicazione tenendo conto: a) di come l'offerta dell'ATI Siram S.p.A. debba essere ritenuta invalida ed esclusa in quanto formulata in violazione del disposto di cui all'art. 87 comma 4 D.Lgs. 63/2006; b) che laddove ed a seguito di tale parziale rinnovazione la ricorrente e già seconda in graduatoria ATI Pirelli Facility Management S.p.A. dovesse risultare quale migliore offerente e quindi aggiudicataria provvisoria del contratto, nei suoi confronti si proceda alla

verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge di gara prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs.163/2006, in quanto la capogruppo di tale raggruppamento ha assunto *medio tempore* nuova veste, a seguito di fusione per incorporazione;
- di riconvocare, a tal fine ed ai sensi dell'art. 84 comma 12 D.Lgs. 163/2006, la medesima commissione giudicatrice già nominata e costituita per tale gara con la deliberazione n. 1313 del 12/12/2007, disponendo, nel contempo, di nominare quale componente della predetta commissione di gara, in sostituzione dell'Ing. Antonello Porcu per le ragioni indicate in premessa, l'Ing. Massimo Masia, dirigente tecnico dell'Azienda ed attuale responsabile della struttura complessa Patrimonio e Servizi Tecnici (già Servizio Tecnico), precisando come detto sostituto assumerà e svolgerà le medesime funzioni di componente della predetta Commissione anche con funzioni di Presidente già svolte dal componente sostituito;

6) di dare mandato al Collegio di compiere tutte le operazioni a tal fine necessarie e di sua competenza;
7) di dare, altresì, mandato all'ing. Massimo Masia affinché, nella sua funzione di responsabile del procedimento in argomento in forza della deliberazione n. 1599/2008:
   - provveda a comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario decaduto ATI Siram S.p.A. ed a ciascuno degli altri operatori economici che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con l'annullata deliberazione n. 722/2008;
   - provveda a comunicare il presente provvedimento anche all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che a suo tempo aveva aderito al contratto d'appalto REP. 149/09, affinché tale amministrazione possa adottare tutte le determinazioni di propria competenza;
   - provveda, inoltre, a tutti gli altri adempimenti di sua competenza necessari a dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto con il presente atto;
8) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Benedetto Ballanu)

Resp.le Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
GS/